

**REGOLAMENTO GENERALE DELLE
ENTRATE COMUNALI**

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 70 del 22.12.2011

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le entrate proprie del Comune, aventi natura sia tributaria sia patrimoniale, al fine di assicurarne la gestione, secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti. Esso viene approvato in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, nel rispetto delle norme vigenti e, in particolare, delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 267/2000 ed in coordinamento con i regolamenti comunali vigenti.
2. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, per ciascun tipo di entrata il Comune può adottare un apposito regolamento. In particolare, l'applicazione di ogni singolo tributo è disciplinata con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo, osservando i principi posti dall'art. 2 della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).
3. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.
4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei confronti degli eventuali concessionari della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997.
5. Una volta divenuta esecutiva la deliberazione consiliare di adozione, il regolamento è inviato, unitamente alla deliberazione, al Ministero delle Finanze, a norma dell'articolo 52, comma 2, del D.Lgs n. 446/1997.

Articolo 2

Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'articolo 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali, provinciali.
Le entrate tributarie comunali sono costituite dai proventi derivanti dall'applicazione dei

seguenti tributi: imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, tassa occupazione suolo pubblico (TOSAP), imposta comunale sugli immobili (ICI), tariffa di igiene ambientale (TIA).

2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso ed il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed, in genere, ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.
3. Sono esclusi i trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Articolo 3

Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Il Comune determina, entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, le aliquote e le tariffe delle proprie entrate. Se le norme che disciplinano le singole entrate non stabiliscono diversamente, in caso di mancata approvazione nei termini di cui al paragrafo precedente, s'intendono prorogate le aliquote e le tariffe vigenti.

Articolo 4

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale nel regolamento riguardante il singolo tributo o la singola entrata patrimoniale.
2. Le agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione delle deliberazioni di cui all'articolo 3 si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.
3. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari e, solo per i tributi comunali, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

Articolo 5

Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini sono informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
2. I regolamenti comunali sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune e, in particolare quelli in materia tributaria, oltre che pubblicati per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, secondo le modalità stabilite dal Ministero delle Finanze, vengono diffusi con gli strumenti ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.

3. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento ad ogni singola entrata tributaria e patrimoniale.
4. E' istituito presso l'ufficio tributi il servizio di assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi ai tributi ad autoliquidazione e autoversamento (calcolo del tributo, eventuale compilazione della denuncia di variazione). Le operazioni del servizio sono effettuate in base alle informazioni presenti in banca data e alla documentazione presentata dal contribuente, senza pertanto assumere alcuna responsabilità in ordine ad eventuali errate imposizioni derivanti da mancate o errate informazioni fornite dal contribuente.

TITOLO II

GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Articolo 6 Forme di gestione

1. Il Comune determina la forma di gestione delle proprie entrate, secondo criteri di economicità, funzionalità, efficienza, equità, utilizzando le procedure vigenti in materia di affidamento dei servizi pubblici locali.
2. Oltre alla gestione diretta, per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione possono essere utilizzate le forme di gestione previste dall'articoli 52, comma 5, e 53 del D. Lgs. n. 446/1997.
3. In ogni caso, ove l'attività di riscossione ed accertamento delle entrate comunali sia affidata ad un soggetto terzo, tale affidamento deve avvenire nel rispetto dei principi di evidenza pubblica stabiliti dal D. Lgs. n. 163/2006.
4. La forma di gestione è stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettere c) - e) del D. Lgs. n. 267/2000.

Articolo 7 Soggetti responsabili della gestione

1. E' responsabile delle entrate di cui al presente regolamento il dirigente del servizio al quale risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.
2. Il responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.
3. Competono altresì al responsabile le attività necessarie alla riscossione, a partire dalla formazione dei ruoli secondo la normativa vigente.
4. Qualora venga deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. n. 446/1997 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

5. Il dirigente responsabile appone il visto di esecutorietà sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate.
6. I dirigenti competenti trasmettono al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si procederà all'accertamento dell'entrata ai sensi dell'art. 179 del D. Lgs. n. 267/2000.
7. La Giunta Comunale ha altresì facoltà di designare il funzionario responsabile di ogni singolo tributo, al quale sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale attinente le entrate tributarie di propria competenza. Il nominativo del funzionario responsabile deve essere comunicato alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze entro sessanta giorni dalla sua nomina. In particolare il funzionario responsabile sottoscrive gli atti di liquidazione, accertamento, irrogazione delle sanzioni tributarie, appone il visto di esecutorietà sui ruoli in riscossione ordinaria e coattiva, cura il contenzioso tributario e le procedure concorsuali, dispone i rimborsi; in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario e controlla la gestione specifica; esercita ogni altra attività prevista dalle leggi e dai regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

Articolo 8
Modalità di riscossione delle entrate comunali

1. I tributi comunali da corrispondere sia in base a versamento spontaneo sia a seguito dell'emissione di avviso di accertamento sono versati attraverso una delle seguenti modalità:
 - a. tramite soggetto iscritto all'Albo di cui all'articolo 53 del D. Lgs. n. 446/1997, in caso di esternalizzazione;
 - b. tramite conto corrente postale;
 - c. tramite modello F/24, in relazione ai tributi per cui tale forma di riscossione sia obbligatoriamente prevista per legge ovvero formi oggetto di apposita convenzione stipulata dal Comune con l'Agenzia delle Entrate;
 - d. tramite ulteriori canali predisposti dal Comune.
2. Le entrate patrimoniali sono rimosse attraverso una delle seguenti modalità:
 - a. tramite soggetto iscritto all'Albo di cui all'articolo 53 del D. Lgs. n. 446/1997, in caso di esternalizzazione;
 - b. tramite conto corrente postale;
 - c. tramite versamento diretto agli agenti contabili nominati dal Comune;
 - d. tramite ulteriori canali predisposti dal Comune.

Articolo 9

Attività di controllo delle entrate

1. I responsabili di ciascuna entrata devono provvedere al controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, a tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente/utente nel rispetto delle norme di legge e di regolamento che disciplinano ciascuna entrata, utilizzando in modo razionale le risorse e semplificando le procedure per il conseguimento del miglior risultato.
2. Gli uffici comunali devono trasmettere al responsabile dell'entrata copia dei documenti e tutte le informazioni che il predetto responsabile ritenga necessarie o utili per l'espletamento dell'attività di accertamento.
3. Nell'ambito dell'attività di controllo, l'ufficio competente può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti e questionari.
4. Il Comune favorisce il collegamento con altri enti della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione di dati utili o necessari all'attività di accertamento.
5. Ai fini del potenziamento dell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario e per incentivare l'attività di recupero dell'evasione e dell'elusione fiscale, la Giunta comunale può attribuire compensi incentivanti al personale addetto, in funzione di progetti finalizzati al recupero dell'evasione ovvero volti a migliorare la qualità del servizio nell'ottica di una maggiore fruibilità dello stesso da parte del contribuente.
6. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge n. 241/1990.
7. Il responsabile, nei casi di incertezza dell'inadempimento, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio, invita il contribuente a fornire chiarimenti nei modi e nelle forme previste dalle norme relative a ciascuna entrata. Al contribuente non possono, tuttavia, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della Legge n. 241/1990.
8. Il controlli vengono effettuati sulla base dei criteri predeterminati e che risultino congrui rispetto agli obiettivi gestionali da raggiungere.

Articolo 10

Attività di accertamento e di liquidazione

1. L'entrata è accertata quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore, determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito.
2. L'attività di liquidazione e accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità delle procedure. I provvedimenti di liquidazione e

accertamento sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge e devono essere espressamente motivati, in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati, secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della Legge n. 241/1990.

3. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente, non aventi natura tributaria, avviene secondo modalità e termini previsti nei Regolamenti di competenza. In mancanza, la contestazione del mancato pagamento di somme non tributarie deve avvenire per iscritto con indicazione di tutti gli elementi utili al debitore ai fini dell'esatta individuazione del debito.
4. Per le entrate patrimoniali, per quelle derivanti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal responsabile del servizio o del settore competente, il quale predispone l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario per la registrazione contabile.
5. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto e nel rispetto del presente regolamento.
6. La comunicazione al destinatario degli atti impositivi deve essere effettuata o mediante notifica a mezzo del messo comunale o mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Articolo 11 *Sanzioni*

1. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni di norme tributarie sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art. 7 del presente Regolamento nel rispetto dei principi e criteri di cui ai D.Lgs. n. 471 - 472 - 473/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Non sono irrogate sanzioni, né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione Finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'Amministrazione medesima o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione stessa.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale non incidente sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo e tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo dell'Amministrazione.
4. Il funzionario responsabile dell'Ufficio o Servizio determina la sanzione, entro i limiti stabiliti dalla legge, sulla base dei principi di cui alla Legge n. 689/1981.

Articolo 12
Contenzioso

1. Il dirigente responsabile del servizio competente o altro dipendente in possesso dei requisiti e da questo indicato e fermo restando la condizione che sia stata preventivamente rilasciata delega, anche generale, da parte del Sindaco, sono legittimati alla rappresentanza processuale nelle vertenze promosse dinanzi alle commissioni tributarie in entrambi i gradi di giudizio.
2. L'attività di costituzione in giudizio del Comune sia come parte resistente nel processo di 1° e 2° grado sia, eventualmente, come parte ricorrente nel giudizio di appello, comprende la predisposizione di tutti gli atti difensivi, quali controdeduzioni, ricorsi, memorie illustrative, nei termini previsti ex lege, oltretutto l'espletamento di tutte quelle attività direttamente riconducibili alla difesa processuale (ad esempio produzione documenti, redazione note spese, iscrizione delle cause, avviso di trattazione).
3. E', altresì, attribuito al rappresentante dell'Ente di cui al comma 1 del presente articolo, il potere di conciliare in tutto o in parte la controversia dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente nei termini e nelle modalità espressamente previsti dall'art. 48 del D. Lgs. n. 546/1992, come modificato dal D. Lgs. n. 218/1997.

Articolo 13
Autotutela

1. Il Comune, con provvedimento del Responsabile del Servizio al quale compete la gestione delle entrate di cui al presente Regolamento, procede, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità per avvenuto decorso dei termini per ricorrere, all'annullamento totale o parziale dell'atto nei casi di una sua palese illegittimità ed in particolare nelle ipotesi di:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) errore sul presupposto d'imposta;
 - d) doppia imposizione;
 - e) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi precedentemente negati;
 - g) errore del contribuente facilmente riconoscibile dall'Amministrazione;
 - h) mancanza di documentazione successivamente sanata entro i termini di decadenza.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un atto deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, con conseguente condanna dell'Ente al rimborso delle spese in giudizio;
- b) valore della lite;
- c) costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese.

Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di resistere nella lite pendente, il funzionario, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.

3. L'Ente procede, altresì, all'annullamento dell'atto nei casi in cui sussista illegittimità anche se, a seguito della proposizione del ricorso da parte del soggetto interessato, sia intervenuta sentenza passata in giudicato di rigetto del ricorso stesso per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità, ecc...).
4. Il provvedimento di annullamento va comunicato al contribuente nonché al giudice ove penda eventualmente giudizio ai fini della sua estinzione ex art. 46 del D. Lgs. n. 546/1992 e deve essere puntualmente motivato con l'indicazione delle ragioni di illegittimità dell'atto che ne giustificano l'adozione. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.

Articolo 14 **Dilazioni di pagamento**

1. In caso di obiettive riscontrabili difficoltà economiche del contribuente/utente possono essere concesse dilazioni di pagamento dei debiti tributari e non, previa specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente/utente, l'applicazione dei regolamenti comunali disciplinanti ogni singolo tributo ovvero entrata patrimoniale.
2. La rateizzazione dei pagamenti dovuti è vincolata alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a) inesistenza di morosità relative a precedenti dilazioni;
 - b) ammontare del debito superiore a euro 200,00 (duecento/00);
 - c) durata massima: 12 mesi per debiti fino a euro 1.200,00 (milleduecento/00); 24 mesi per debiti superiori a euro 1.200,00 (milleduecento) e fino a euro 3.600,00 (tremilaseicento/00); 36 mesi per debiti superiori a euro 3.600,00 (tremilaseicento/00) e fino a euro 4.800,00 (quattromilaottocento/00); 48 mesi per debiti superiori a euro 4.800,00 (quattromilaottocento/00) e fino a euro 6.000,00 (seimila/00); 60 mesi per debiti superiori a euro 6.000,00 (seimila/00);
 - d) applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti l'entrata;
 - e) decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata; in questo caso l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.
3. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

4. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese ed il relativo ammontare non può essere inferiore a euro 100,00 (cento/00).
5. Nessuna dilazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
6. E' ammessa l'esenzione dal pagamento degli interessi nel caso in cui la dilazione di pagamento sia richiesta dal contribuente/utente fino a mesi 6, indipendentemente dall'entità del debito di cui si chiede la rateazione.
7. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a euro 6.000,00 (seimila/00) il responsabile dell'entrata ha facoltà di richiedere la prestazione di idonea garanzia fideiussoria, ai fini della concessione della dilazione.

Articolo 15 ***Rimborsi***

1. Il rimborso del tributo e di altra entrata patrimoniale versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio, su richiesta del contribuente/utente, ovvero d'ufficio se direttamente riscontrato, purché non sia intervenuta alcuna prescrizione prevista dal codice civile o da specifiche leggi in materia.
2. La richiesta di rimborso del tributo, debitamente motivata, sottoscritta e corredata della documentazione relativa all'avvenuto pagamento, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. La richiesta di rimborso di entrate patrimoniali deve essere presentata nel rispetto delle formalità e modalità previste al precedente comma, prima del termine di decadenza del diritto alla restituzione, a norma del codice civile.

Articolo 16 ***Interessi***

1. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento relative ad entrate patrimoniali, si applicano gli interessi al tasso legale vigente, a cui si aggiungono le maggiorazioni nel limite massimo disposto dalla normativa vigente. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
2. Relativamente ai tributi comunali, la determinazione degli interessi attivi e passivi è regolata con determinazione di Giunta Comunale, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
3. Eventuali interessi di mora per ritardato pagamento di entrate patrimoniali sono applicati previa deliberazione di Giunta Comunale, nella misura e nel limite massimo fissati dalla normativa vigente.

Articolo 17

Rinuncia alla percezione delle entrate di modesta entità

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare ai fini della riscossione, l'importo minimo riscuotibile e rimborsabile è pari a €. 10,00 (dieci/00).
2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e interessi.
3. Nei limiti di cui al precedente comma, l'ufficio è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva, e non dà seguito a istanze di rimborso.
4. Per il versamento non dovuto a inadempimento del contribuente, l'importo minimo al di sotto del quale non si effettua il pagamento è stabilito dai singoli regolamenti ovvero da apposita deliberazione della Giunta Comunale.

TITOLO III RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 18

Modalità di riscossione

1. Qualora il servizio sia affidato al concessionario del servizio di riscossione dei tributi, la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene, di regola, attraverso ruoli, con le procedure previste dal D.P.R. n. 602/1973 e dai D. Lgs. n. 46/1999 e n. 112/1999. I ruoli vengono compilati sulla base delle minute predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredati dalla documentazione che costituisce titolo per la riscossione.
2. Quando il servizio sia affidato ad altri soggetti o svolto in proprio dal Comune, la riscossione coattiva è effettuata tramite l'ingiunzione fiscale, con le modalità previste dal R.D. n. 639/1910. La firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. n. 639/1910, è attribuita al funzionario responsabile del tributo o dell'entrata patrimoniale o all'affidatario della gestione nell'ipotesi prevista all'art. 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. n. 446/1997.
3. Relativamente alle entrate patrimoniali, ove il responsabile dell'entrata ne illustri, con idonea motivazione, l'opportunità e convenienza, il recupero del credito può avvenire mediante ricorso al giudice ordinario.

Articolo 19

Intimazione al pagamento e costituzione in mora

1. Si ha inadempimento del debitore quando lo stesso non esegue il versamento totale o parziale della somma dovuta alla scadenza predeterminata.
2. Per le entrate patrimoniali, in caso di inadempimento del debitore, per crediti non derivanti da atti aventi efficacia di titolo esecutivo, deve essere effettuata la previa costituzione in mora del debitore ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile, mediante intimazione al

pagamento fatta per iscritto ed inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, contenente:

- a) l'indicazione del credito liquido ed esigibile e della scadenza alla quale si è verificato l'inadempimento;
 - b) il termine per provvedere al versamento, non superiore a 30 giorni dalla data di ricevimento dell'intimazione;
 - c) l'avvertenza che, in difetto, si procederà alla riscossione coattiva nei modi e nei termini di legge con interessi di mora ed oneri a carico del debitore.
3. Nel caso di crediti derivanti da atti aventi efficacia di titolo esecutivo, non sussiste la necessità della messa in mora.
 4. L'intimazione di pagamento deve essere effettuata dal dirigente dell'entrata di norma entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il versamento e comunque entro il termine di prescrizione del credito previsto da disposizioni di legge.
 5. Nel caso in cui si verifichi la scadenza del termine indicato nell'intimazione di pagamento, senza adempimento del debitore, si procede alla riscossione coattiva del credito con le modalità indicate nell'articolo seguente.

Articolo 20

Competenze e procedure in materia di riscossione coattiva

1. Messa in mora: la messa in mora del debitore mediante intimazione di pagamento (ove questa sia necessaria per le entrate non derivanti da atti aventi efficacia di titolo esecutivo), deve essere effettuata dal dirigente responsabile dell'entrata ovvero dal soggetto affidatario della gestione nell'ipotesi prevista all'articolo 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. n. 446/1997.
2. Intimazione/ingiunzione di pagamento: alla scadenza del termine per l'adempimento da parte del debitore (previsto negli atti aventi efficacia di titolo esecutivo o indicato nell'intimazione di pagamento), il dirigente responsabile dell'entrata ovvero il soggetto affidatario della gestione nell'ipotesi prevista all'articolo 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. n. 446/1997, attiverà la procedura ritenuta idonea ovvero di riscossione coattiva, inviando in allegato alla stessa:
 - a) l'atto che ha costituito titolo per l'accertamento dell'entrata;
 - b) l'atto che costituisce titolo per la riscossione coattiva;
 - c) l'indicazione della data dalla quale il debitore è inadempiente;
 - d) l'indicazione dei dati anagrafici e fiscali del debitore medesimo;
 - e) l'indicazione degli eventuali soggetti obbligati in solido;
 - f) l'importo da riscuotere.

Nel caso di richiesta di riscossione coattiva per una pluralità di soggetti e nel caso di obbligazione solidale, l'accertamento e la notifica della procedura coattiva deve essere effettuata nei confronti di tutti i soggetti obbligati.

3. Allo scadere del termine dell'ingiunzione il dirigente responsabile dell'entrata ovvero il soggetto affidatario della gestione nell'ipotesi prevista all'articolo 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. n. 446/1997 avvia il successivo iter di iscrizione a ruolo secondo la normativa vigente.

Articolo 21
Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge, con particolare riferimento alle norme sull'interpello del contribuente, sull'accertamento con adesione e sulle procedure concorsuali.
2. Le disposizioni regolamentari in contrasto con il presente provvedimento si intendono implicitamente abrogate.

Articolo 22
Decorrenza

1. Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2012.